



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA DEI PAPARESCHI"

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale -
Liceo Linguistico - Ist. Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing - Art. Relazioni Internazionali
Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 - 06/55.30.89.13
Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 - 00148 Roma - Tel. 06/65.67.81.86 - 06/12.112.66.65
C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B Cod. Univoco UF3E4N
E-Mail: rmis09100b@istruzione.it - PEC: rmis09100b@pec.istruzione.it

Roma, 13 novembre 2024

Studenti classi quinte

Famiglie classi quinte

Circolare n. 115

OGGETTO: Domanda Esame di Stato a.s. 2024-2025

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 62/2017, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato la classe quinta.

Nelle more dell'emissione della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito su termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'Esame di Stato da parte dei candidati interni ed esterni, si comunica che tutti gli studenti delle classi quinte dovranno presentare la domanda di ammissione agli esami di stato a.s. 2024/25 entro il **30 novembre 2024**.

Gli studenti dovranno provvedere a:

consegnare al coordinatore della classe (che provvederà al deposito in segreteria) i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione (**Allegato 1**);
- attestazione di pagamento della tassa d'esame di €. 12,09, intestato alla Agenzia delle Entrate c/c n.1016 - Sistema dei pagamenti telematici "Pago in Rete" (PagoPa).

Nei soli casi previsti dalla Normativa è possibile richiedere l'esonero dal pagamento della tassa (All.2).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo, sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della classe quarta, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una

votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Gli studenti delle classi quarte che intendano fare richiesta di ammissione agli Esami di Stato con abbreviazione per merito, devono presentare la domanda (Allegato 1) obbligatoriamente entro venerdì 31 gennaio p.v., insieme alla ricevuta del versamento della tassa di esame (€ 12,09) e al Diploma originale di scuola secondaria di primo grado. La domanda, unitamente alla ricevuta di pagamento, va presentata alla Segreteria didattica previo appuntamento.

Entro il 15 Dicembre p.v., tutti i candidati che abbiano presentato domanda devono consegnare in segreteria didattica, previo appuntamento telefonico, il diploma originale di scuola secondaria di primo grado. (non il certificato, già presentato al momento dell'iscrizione). Si consiglia di richiedere il diploma presso la scuola secondaria di primo grado.

Non è possibile partecipare all'Esame di Stato se non viene consegnato tale documento.

Si ricorda che l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal D.S. Verrà verificato il possesso dei requisiti previsti, incluso aver svolto le prove INVALSI.

Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.

Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14 comma 7 del dpr 122/2009).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle eventuali deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Palmegiani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate